

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 27.1.2009 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/MODENA DEL 13.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gibellini Gianni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CURCI GIANLUCA;**
- SEGUITO GARA SIENA/INTERNAZIONALE DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete